

INTERVENTI INTEGRATI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE

1. CRITERI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI: EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO STATALE

- 1.1 Ferma restando l'articolazione temporale di utilizzo delle risorse di cui al punto 3.1 della delibera C.I.P.E. 127/2017 (che prevede una disponibilità di 25 milioni di euro per l'anno 2019, 75 milioni di euro per l'anno 2020, 75 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 25 milioni di euro per l'anno 2023) i fondi di cui all'art., comma 1, lett. f) della legge 5 agosto 1978 n. 457 saranno messi a disposizione da Cassa Depositi e prestiti, sui conti correnti vincolati con specifica destinazione che saranno accesi da ciascuna regione presso le rispettive tesorerie, a seguito di comunicazione della Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali, secondo le seguenti modalità:
- 1.1.1 **30%** del finanziamento complessivo assegnato a ciascuna regione, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto;
- 1.1.2 **30%** del finanziamento complessivo assegnato a ciascuna regione, entro 30 giorni dalla data di comunicazione da parte della Regione dell'avvenuto avanzamento dei programmi finanziati nell'ambito regionale di cui all'Allegato 1 al presente decreto, per un importo medio pari al 25% del finanziamento complessivo. Detto trasferimento è effettuato a seguito della trasmissione dei report di monitoraggio di cui al successivo punto 2. La Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali non procederà al trasferimento di risorse qualora non siano state comunicate, entro i termini di cui all'art.2 comma 1 del presente decreto, le modalità attuative dei programmi approvati e di trasferimento delle risorse statali;
- 1.1.3 **20%** del finanziamento complessivo assegnato a ciascuna regione entro 30 giorni dalla data di comunicazione da parte della Regione dell'avvenuto avanzamento dei programmi finanziati con il presente decreto, per un importo medio pari al 55% del finanziamento complessivo. Detto trasferimento è effettuato a seguito della trasmissione dei report di monitoraggio di cui al successivo punto 2;
- 1.1.4 **20%** del finanziamento complessivo assegnato a ciascuna regione entro 30 giorni dalla data di comunicazione da parte della Regione dell'avvenuto avanzamento dei programmi finanziati con il presente decreto, per un importo medio pari al 75% del finanziamento complessivo. Detto trasferimento è effettuato a seguito della trasmissione dei report di monitoraggio di cui al successivo punto 2. La quota di finanziamento sarà decurtata della quota di finanziamento statale relativa ai programmi o agli interventi eventualmente non avviati.
- 1.2 Ultimati uno o più programmi, eventuali residui e/o economie, accertate in fase di collaudo dalla relazione acclarante i rapporti Stato-Soggetto beneficiario del finanziamento pubblico, saranno riprogrammate dalla Regione per la realizzazione di programmi costruttivi di edilizia residenziale pubblica, nel rispetto delle finalità di cui punto 2.1 lett.a) punto 4) della delibera C.I.P.E. 127/2017, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa.



2. MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA

2.1 In attuazione del punto 7 della delibera C.I.P.E. 127/2017, la regione e ciascun soggetto attuatore beneficiari del finanziamento statale si impegnano ad adempiere alla reportistica di monitoraggio dalla data della comunicazione regionale di cui all'art. 2 comma 1 del presente decreto e sino alla ultimazione e collaudo degli interventi, nonché alla produzione della reportistica specialistica secondo il successivo punto 2.2.

2.2 Il monitoraggio è costituito:

2.2.1 da una “*reportistica annuale*” contenente, come previsto al citato punto 7 della delibera C.I.P.E. 127/2017 “gli elementi conoscitivi sullo stato di avanzamento degli interventi e sugli obiettivi fisici raggiunti”, prodotta sulla base delle informazioni di monitoraggio presenti sul sistema BDAP MOP e resa disponibile alle Regioni e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa, con riferimento a ciascun intervento finanziato in ciascun ambito regionale, con cadenza annuale entro il 30 novembre di ciascun anno, da aggiornare contestualmente alle richieste di erogazione delle risorse statali di cui al precedente punto 1. La “*reportistica annuale*” illustra per ciascun programma regionale l'avanzamento dell'attuazione degli interventi in esso previsti sin dalle fasi progettuali, nonché l'avanzamento dei lavori e delle liquidazioni operate con le risorse statali erogate.

Ad integrazione della reportistica annuale sono trasmessi gli atti sottoscritti che vincolano i soggetti proponenti (con gli estremi della pubblicazione sul B.U.R. dell'atto di cui all'art. 2, comma 5 del presente decreto) e per ciascun intervento un report sintetico volto ad illustrare le caratteristiche del progetto o dei progetti definitivi approvati, con specifico riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui ai commi da 1) a 9) del punto 2.1 lett.a) della delibera C.I.P.E. 127/2017.

2.2.2 da una “*reportistica specialistica*” per la divulgazione dei risultati raggiunti con la realizzazione dei programmi e degli interventi, da presentare da parte delle regioni contestualmente alle richieste di erogazione delle risorse statali di cui al precedente punto 1 e, successivamente, all'avvenuta ultimazione degli interventi ricompresi nell'ambito regionale. Tale reportistica riguarda un'illustrazione complessiva del programma e in dettaglio le modalità di attuazione dei commi da 1) a 9) del punto 2.1 lett.a) della delibera C.I.P.E. 127/2017 e sarà resa accessibile sul sito web del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Qualora nell'ambito regionale siano previste più proposte di intervento, la reportistica specialistica può essere limitata al programma ritenuto dalla Regione più significativo tra quelli ammessi a finanziamento. Nell'ambito di detto programma dovranno essere consentite e promosse, con l'auspicabile coinvolgimento degli ordini professionali, delle università e delle scuole secondarie di secondo grado, visite guidate in corso d'opera e a fine lavori per l'avvicinamento al mondo delle costruzioni e per la comprensione delle trasformazioni edilizie ed urbane e ai fini della formazione professionale, nonché la ripresa dell'avanzamento dei lavori, anche con la tecnica “time lapse” e la diffusione di tale documentazione.

2.3 All'avvenuto completo collaudo degli interventi ammessi a finanziamento, ciascuna regione comunica le risultanze degli accertamenti riguardanti le eventuali economie e residui, con la quantificazione dell'importo da riprogrammare con le modalità di cui all'art. 3 del presente decreto.



- 2.4 La predetta “*reportistica*” sarà pubblicata sul sito istituzionale del Ministero, delle regioni e dei soggetti proponenti per realizzare la massima trasparenza sull’avanzamento degli interventi e sulla qualità dei contenuti tecnici delle proposte e in modo da diffondere i risultati raggiunti tra i soggetti che operano nel settore.
- 2.5 La Direzione generale per l’edilizia statale e abitativa cura un repertorio dei programmi e degli interventi finanziati e la sua diffusione.

